



P.P. CH-3003 Bern-Wabern, UFM

Ai Governi cantonali

Bern-Wabern, 28 marzo 2007

Disposizioni di esecuzione concernenti l'attuazione della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005

Apertura della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 24 settembre 2006 la legge federale sugli stranieri (LStr) e la revisione parziale della legge federale sull'asilo (LAsi) sono state accettate. L'8 novembre 2006, il Consiglio federale ha deciso di fissare al 1° gennaio 2007 un'entrata in vigore parziale della revisione della LAsi. Tale entrata in vigore parziale riguarda in particolare le misure coercitive, la nuova fattispecie della non entrata in materia per le persone prive di documenti, la nuova regolamentazione in materia di casi di rigore e la nuova ammissione provvisoria.

La LStr, le restanti disposizioni della revisione parziale della LAsi e le necessarie disposizioni di esecuzione entreranno in vigore il **1° gennaio 2008**.

La **LStr** sostituisce la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). Cinque delle finora 12 ordinanze di esecuzione della LDDS sono riassunte nella nuova *ordinanza sull'ammissione, sul soggiorno e sull'attività lucrativa (OASA)*. Tra queste in particolare l'ordinanza di esecuzione della LStr (ODDS) e l'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS). Sono state sottoposte a revisione totale l'ordinanza concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS) e l'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS). Le restanti ordinanze subiscono per la maggior parte soltanto modifiche formali di adattamento alla LStr. Soltanto l'ordinanza sugli emolumenti della LStr è modificata più consistentemente.

In vista della futura entrata in vigore dell'**Accordo di associazione a Schengen** i progetti di ordinanza sono stati coordinati con l'acquis di Schengen. Per evitare contraddizioni, alcune disposizioni di diritto interno entreranno in vigore soltanto con l'entrata in vigore dell'Accordo di associazione a Schengen (art. 92 -95, 104 LStr).

Le disposizioni di esecuzione **della revisione parziale della LAsi**, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2008, concernono per la maggior parte la procedura, l'esecuzione e le finanze.

Le **disposizioni di diritto procedurale** riguardano in particolare la procedura nei centri di registrazione e negli aeroporti, la regola dello Stato terzo, l'introduzione di un piano di emergenza in caso di elevato numero delle domande d'asilo, maggiori audizioni federali, aiuto al ritorno e rilevazione e comunicazione di dati personali e dati biometrici. Le disposizioni concernenti la procedura e la protezione dei dati sono state coordinate con le relative disposizioni dell'Accordo di associazione a Dublino in vista dell'entrata in vigore di tale Accordo.

Le **disposizioni sulle finanze** concernono l'importo forfetario globale a copertura delle spese per l'aiuto sociale sostenute dai Cantoni, i costi amministrativi e l'obbligo di pagare il contributo. È inoltre regolamentato l'importo forfetario per l'aiuto immediato ai Cantoni per ogni decisione di non entrata in materia o di asilo negativa passata in giudicato quale contributo alle spese cantonali di integrazione.

Le modifiche proposte a livello di ordinanza contengono, oltre alle altre disposizioni, anche disposizioni finanziarie applicabili ai Cantoni. È pertanto necessaria una consultazione ordinaria (cfr. art. 3 cpv. 2 della legge federale sulla procedura di consultazione). Nella seduta del 28 marzo 2007, il Consiglio federale ha pertanto incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di avviare una procedura di consultazione in merito alle disposizioni di esecuzione sopra menzionate.

Visto il volume cospicuo, Vi preghiamo di voler consultare la documentazione sulla procedura di consultazione all'indirizzo elettronico su internet

<http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>

o

<http://www.bfm.admin.ch/index.php?id=aktuell&L=2>

Vi preghiamo di inoltrare i vostri pareri per iscritto entro il 30 giugno 2007 all'Ufficio federale della migrazione, Stato maggiore Diritto, Segreteria, signora Gabriela Roth.

Al fine di facilitare il lavoro di spoglio e di valutazione dei pareri effettuato dai nostri collaboratori, vi preghiamo di inoltrare una copia anche per email al seguente indirizzo di posta elettronica:

Gabriela.Roth@bfm.admin.ch

Vi ringraziamo anticipatamente per la preziosa collaborazione.

Distinti saluti

Christoph Blocher
Consigliere federale

Allegato:
- Lista dei partecipanti alla consultazione